



REGIONE VENETO
Segreteria Regionale per la Sanità
Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI MEZZI DI CONTRASTO
IN FABBISOGNO ALLE AZIENDE SANITARIE E ALL'IRCCS IOV DELLA
REGIONE DEL VENETO**

SCHEMA DI CONVENZIONE

CONVENZIONE	4
Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati	5
Articolo 2 - Definizioni	5
Articolo 3 – Oggetto della convenzione	6
Articolo 4 - Cauzione definitiva	6
Articolo 5 - Utilizzo della Convenzione.....	7
Articolo 6 – Durata della convenzione	7
Articolo 7 - Obbligazioni specifiche del Fornitore.....	8
Articolo 8 - Condizioni della fornitura	8
Articolo 9- Modalità e termini di esecuzione della fornitura	9
Articolo 10 - Servizi connessi	11
Articolo 11- Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro	12
Articolo 12 - Corrispettivi	12
Articolo 13 – Determinazione del prezzo di fornitura	13
Articolo 14 - Fatturazione e pagamenti	13
Articolo 15 – Risoluzione della convenzione.....	14
Articolo 16 – Penalità relativi agli ordinativi di fornitura e alle richieste di consegna.....	15
Articolo 17- Risoluzione degli ordinativi di fornitura e delle richieste di consegna	15
Articolo 18- Recesso dall’ordinativo di fornitura (contratto) da parte delle aziende sanitarie.....	16
Articolo. 19 - Contratto e spese.....	17
Articolo 20 Cessione della convenzione, del contratto e Subappalto	17
Articolo 21 - Controlli Qualitativi/Quantitativi.....	17
Articolo 22 – Trattamento dei dati, consenso al trattamento	18
Articolo 23 - Tracciabilità dei flussi finanziari	18
Articolo 24 – Protocollo di legalità	19

Articolo 25 – Foro competente	20
Articolo 26 – Clausola finale	20
Allegato allo schema di convenzione	22

CONVENZIONE

Fornitura di mezzi di contrasto in fabbisogno alle Aziende sanitarie e all'IRCCS IOV della Regione del Veneto

– LOTTO/I N. __ CIG _____

TRA

La Regione Veneto _____ Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità della Regione Veneto, in persona _____ Dott _____;

E

_____, sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona del _____ legale rappresentante _____, giusti poteri allo stesso conferiti da _____ (di seguito nominata, per brevità, anche “**Fornitore**”);

OPPURE

_____, sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona del _____ legale rappresentante _____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante _____, sede legale in _____, Via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, e la mandante _____, sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____, _____, repertorio n. _____ (di seguito nominata, per brevità, anche “**Fornitore**”)

PREMESSO

- che l’obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste nei modi e nelle forme disciplinati dalla presente Convenzione e da tutta la documentazione di gara, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini stabiliti;
- che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Aziende Sanitarie, da una parte, ed il Fornitore, dall’altra parte, attraverso l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto);

- che il Coordinamento regionale Acquisti per la Sanità, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha proceduto all'individuazione del Fornitore/i per la fornitura *di mezzi di contrasto* mediante procedura ad evidenza pubblica di cui al Bando di gara inviato alla G.U.U.E. il _____;
- che il Fornitore è risultato aggiudicatario del/i Lotto/i _____ della fornitura di cui sopra e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni oggetto della presente Convenzione ed eseguire l'Ordinativo di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per il Coordinamento Regionale per la sanità nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle Aziende Sanitarie con l'emissione del relativo Ordinativo di Fornitura (fonte di obbligazione);
- che le singole Aziende Sanitarie sono responsabili delle proprie Richieste di Consegna;

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, il capitolato tecnico, l'elenco dei prodotti aggiudicati al Fornitore, l'offerta tecnica e l'offerta economica sono fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.

Articolo 2 - Definizioni

Nell'ambito della Convenzione si intende per:

Convenzione: il presente Atto, nonché i documenti ivi richiamati;

Fornitore: l'Impresa, il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o il Consorzio risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire l'Ordinativo di Fornitura;

Azienda Sanitaria: l'Azienda Sanitaria contraente e/o l'IRCCS IOV della Regione del Veneto

CRAS: Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità

Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto): il documento con il quale le Aziende Sanitarie comunicano la volontà di acquisire le prestazioni oggetto della Convenzione;

Richiesta di Consegna: (i.e. ordini) nell'ambito dell'Ordinativo di Fornitura è il documento con il quale le singole Aziende Sanitarie comunicano al Fornitore di volta in volta il quantitativo dei prodotti richiesti, nonché il luogo di consegna;

Articolo 3 – Oggetto della convenzione

La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione del contratto di fornitura di cui ai successivi articoli 8 e 9, nonché la prestazione di tutti i servizi connessi alla fornitura di mezzi di contrasto per le Aziende Sanitarie del Veneto.

Con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende Sanitarie del Veneto a fornire i Prodotti nonché ad eseguire i Servizi connessi, tutto come meglio specificato nei successivi articoli della presente, nella misura richiesta dalle Aziende Sanitarie del Veneto mediante gli Ordinativi di Fornitura, sino a concorrenza del **quantitativo massimo triennale** contrattuale, per ciascun lotto, riportato in dettaglio nell'allegato Capitolato tecnico al disciplinare di gara

Le previsioni dei quantitativi di fornitura di cui alla presente convenzione si devono intendere indicative e possono subire variazioni in diminuzione senza che il fornitore possa sollevare eccezioni al riguardo o pretendere indennità di sorta. Le previsioni cioè non vincolano in alcun modo le Aziende sanitarie, né tanto meno il CRAS, all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì danno origine unicamente ad un obbligo del fornitore di accettare mediante esecuzione gli Ordinativi di fornitura trasmessi dalle Aziende sanitarie del Veneto, durante il periodo di validità della Convenzione. L'obbligo sussiste fino alla concorrenza della quantità massima stabilita nella presente convenzione, ai prezzi ed alle condizioni, modalità e termini contenuti nella presente convenzione, nell'offerta e negli atti di gara.

Il CRAS si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della presente Convenzione sia esaurito il quantitativo massimo triennale contrattuale, di cui al precedente comma 2, al **Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo di un quinto ed il fornitore sarà obbligato ad aderire a suddetta richiesta.**

Articolo 4 - Cauzione definitiva

Prima della stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore del CRAS e delle Aziende Sanitarie che aderiranno alla convenzione di importo pari al 10% o al 5% del valore della fornitura (al netto degli oneri fiscali).

La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione. In caso di risoluzione degli ordinativi di fornitura, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base dei quantitativi in corso oggetto dei medesimi ordinativi di fornitura emessi dalle singole aziende Sanitarie. In caso di risoluzione della Convenzione la stessa verrà trattenuta dal Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità.

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Azienda Sanitaria contraente e/o il CRAS, fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 16 "penalità" hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

La garanzia opera per tutta la durata degli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Aziende Sanitarie contraenti per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte del CRAS.

In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le Aziende Sanitarie e/o il CRAS hanno facoltà di dichiarare risolto, rispettivamente, l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione

Articolo 5 - Utilizzo della Convenzione

Le Aziende Sanitarie utilizzeranno la Convenzione mediante l'emissione di Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti) inviati al Fornitore, secondo lo schema allegato alla presente Convenzione.

Ogni ordinativo di Fornitura emesso potrà avere durata annuale, biennale o coincidente con la durata della convenzione.

Nel caso di ordinativi di durata **annuale o biennale** le aziende sanitarie potranno emettere successivi Ordinativi di Fornitura, sino alla scadenza della Convenzione.

Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende Sanitarie a fornire i prodotti oggetto del presente Atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità di cui alla documentazione di gara, nonché a prestare tutti i servizi connessi, nella misura richiesta dalle stesse Aziende Sanitarie con gli Ordinativi di Fornitura e successive Richieste di Consegna (i.e. ordini).

Il quantitativo indicato nell'Ordinativo di Fornitura sarà impegnativo per le Amministrazioni Contraenti, **fermo restando che dall'Ordinativo di Fornitura, esse potranno comunque operare una riduzione o un aumento del 20% alle stesse condizioni.**

Articolo 6 – Durata della convenzione

La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della stessa e ha durata fino al

Qualora, prima della scadenza sopra indicata, non sia stato possibile individuare il nuovo aggiudicatario con nuova procedura, potrà essere disposta, la proroga del contratto in scadenza **alle condizioni originarie**, fino ad un massimo di 9 mesi, e comunque per il tempo strettamente

necessario alla definizione della nuova procedura. In caso di proroga il fornitore sarà obbligato ad accettare la stessa e a mantenere le condizioni contrattuali in essere.

Articolo 7 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:

- fornire i beni oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella convenzione e negli Atti di gara;
- manlevare e tenere indenne il CRAS nonché le Aziende Sanitarie, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei beni oggetto della Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- in tutti i casi, effettuare le consegne nel luogo deputato dalle Aziende Sanitarie entro i termini stabiliti, secondo quanto previsto dai documenti di gara;
- confezionare, etichettare e imballare i prodotti secondo quanto previsto dai documenti di gara;
- eseguire tutti gli altri servizi previsti dai documenti di gara;
- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire al CRAS di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura;
- comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute.

Il Fornitore si obbliga ad eseguire la prestazione della fornitura oggetto della Convenzione in tutti i luoghi che verranno indicati da ciascuna Azienda Sanitaria.

Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere al CRAS in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione delle forniture secondo quanto previsto al successivo articolo 10.

Articolo 8 - Condizioni della fornitura

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente Convenzione e dagli atti e documenti ad essa collegati, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o degli Ordinativi di Fornitura, come previsto nei successivi articoli 15 e 17 relativi alle risoluzioni.

Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alla documentazione di gara, alle caratteristiche tecniche e all'Offerta Tecnica del Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Aziende Sanitarie o, comunque, del CRAS, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il CRAS e le singole Aziende Sanitarie da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Aziende Sanitarie e/o da terzi autorizzati.

Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali delle Aziende Sanitarie nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

Il Fornitore si obbliga a consentire al CRAS, nonché alle Aziende Sanitarie, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Ordinativo di Fornitura nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Il fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione alle singole Aziende Sanitarie e/o il CRAS, per quanto di rispettiva competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura.

Resta espressamente inteso che il CRAS non può in nessun caso essere ritenuto responsabile nei confronti delle Aziende Sanitarie, le quali sono responsabili delle proprie Richieste di Consegna ai sensi anche di quanto previsto agli artt. 13 e 15 della presente Convenzione.

Articolo 9- Modalità e termini di esecuzione della fornitura

In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, il contratto di fornitura con le Aziende Sanitarie si conclude con la semplice ricezione da parte del Fornitore del relativo Ordinativo di Fornitura inviato o trasmesso dalla stessa Azienda.

Gli Ordinativi di Fornitura vengono compilati e trasmessi via fax o PEC al Fornitore.

Per dare esecuzione all'Ordinativo di Fornitura, le singole Aziende Sanitarie specificano nelle singole **Richieste di Consegna** le quantità dei prodotti richiesti da consegnare ed i luoghi di consegna. Le singole Richieste di Consegna sono inviate o trasmesse a mezzo PEC, fax, o altro

mezzo anche elettronico ritenuto idoneo e comunque disciplinato dalla normativa vigente o che dovesse entrare in vigore con particolare riferimento a quella applicabile alle Amministrazioni Pubbliche.

L'attività di consegna dei prodotti si intende comprensiva di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna in porto franco nei luoghi indicati dall'Azienda Sanitaria nelle Richieste di Consegna.

Le consegne dovranno essere effettuate a cura, rischio e spese del fornitore presso i Magazzini delle Aziende Sanitarie indicati al momento delle Richiesta di Consegna.

Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore aggiudicatario di ciascun Lotto.

La ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo anche se si trattasse di quantitativi minimi senza imporre alcun minimo fatturabile o minimo d'ordine.

La consegna della fornitura deve avvenire entro e non oltre 7 (sette) giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta di Consegna.

Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l'esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un'unica consegna; qualora ciò non sia possibile, il Fornitore aggiudicatario dovrà darne comunicazione all'Azienda Sanitaria e ove la stessa lo consenta, concordare la consegna di un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata sufficiente a coprire il fabbisogno di un mese fino alla consegna del saldo (accordo scritto tra il Fornitore e la singola Azienda Sanitaria).

In casi eccezionali, quando l'urgenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella Richiesta di consegna, ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell'Azienda Sanitaria, il Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale nel più breve tempo possibile e comunque entro 3 (tre) giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della Richiesta medesima.

L'Azienda Sanitaria ha la facoltà, da esercitarsi entro 24 ore dall'invio dell'ordine, di annullarlo, avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per l'invio dell'ordine medesimo. Trascorso tale termine, l'ordine diverrà irrevocabile.

Al momento della consegna i prodotti devono avere una validità: non inferiore ai due terzi della validità complessiva del prodotto.

Il Fornitore aggiudicatario dovrà garantire, anche durante la fase di trasporto, il rispetto delle modalità di conservazione dei prodotti secondo le proprie specifiche modalità.

L'avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto, in duplice copia, riportante quanto previsto dal Capitolato Tecnico di gara.

In caso di indisponibilità temporanea di prodotti per causa di forza maggiore, il Fornitore aggiudicatario dovrà comunicare immediatamente alle singole Aziende Sanitarie la sopravvenuta indisponibilità dei prodotti.

La causa di forza maggiore ricorre, a titolo esemplificativo nei casi di sopravvenienza di disposizioni che impediscano la temporanea commercializzazione. In tal caso, il Fornitore aggiudicatario dovrà comunicare tempestivamente per iscritto alle singole Aziende Sanitarie la

mancata disponibilità di uno o più prodotti, indicando, per ogni prodotto: la denominazione, il periodo di indisponibilità, ove noto o prevedibile e la causa dell'indisponibilità.

Le Aziende Sanitarie contraenti si riservano comunque, nel periodo di indisponibilità, la possibilità di acquistare i prodotti sul libero mercato.

L'accettazione dei prodotti forniti avverrà sulla base del controllo quali-quantitativo effettuato dai singoli Servizi delle Aziende Sanitarie contraenti.

La firma all'atto del ricevimento della merce indica la mera corrispondenza del materiale inviato rispetto a quello richiesto. La quantità, la qualità e la corrispondenza rispetto a quanto richiesto nella Richiesta di Consegna potrà essere accertata dall'Azienda Sanitaria contraente in un secondo momento e deve comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore. La firma apposta per accettazione della merce non esonera il Fornitore dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzazione del prodotto.

La merce in qualsiasi modo rifiutata, anche per difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni degli imballaggi e confezioni, sarà ritirata a cura e spese dal Fornitore, che dovrà provvedere alla sostituzione della medesima, senza alcun aggravio di spesa, entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento con altra avente i requisiti richiesti. La mancata sostituzione della merce da parte del Fornitore sarà considerata "mancata consegna". È a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata.

La merce non accettata, resta a disposizione del Fornitore aggiudicatario a rischio e pericolo del Fornitore stesso, il quale dovrà ritirarla senza indugio; è a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce, nonché ogni spesa sostenuta sia per la consegna, sia per il ritiro della merce stessa. La merce non ritirata entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione potrà essere inviata alla Ditta addebitandole ogni spesa sostenuta per la consegna.

Articolo 10 - Servizi connessi

1. Servizio di reportistica:

Il Fornitore, deve inviare al CRAS su base trimestrale, entro 30 giorni solari successivi a ciascun trimestre di riferimento, i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali; il CRAS può richiedere al Fornitore l'elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica.

Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione potrà altresì essere effettuato dal CRAS anche mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative; a tal fine, il Fornitore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio. In particolare i report trimestrali devono contenere almeno le seguenti informazioni: nome dell'Azienda Sanitaria; valore dell'Ordinativo di Fornitura; valore delle Richieste di Consegna; quantitativo di beni ordinati per singola Richiesta di Consegna; e ogni altra informazione richiesta dal CRAS in sede di stipula della presente Convenzione.

2. Call Center

Il Fornitore si impegna, alla stipula della Convenzione, a mettere a disposizione un numero di call center a disposizione del personale delle Aziende Sanitarie in grado di fornire informazioni sui prodotti oggetto della Convenzione e sui relativi servizi. Tale numero deve essere attivo per tutto l'anno nelle giornate feriali nei normali orari d'ufficio (indicativamente dal lunedì al venerdì, dalle

ore 9.00 alle ore 17.00), ad eccezione di giorni festivi, giorni compresi tra il 24 dicembre ed il 2 gennaio, seconda e terza settimana di agosto. Il Fornitore, inoltre, si impegna a rendere disponibile, sempre dalla stessa data, almeno un numero di fax e un indirizzo e-mail per: richiedere informazioni sui prodotti offerti in Convenzione; richiedere lo stato degli ordini in corso e lo stato delle consegne; inoltrare reclami.

Articolo 11- Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.

Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 4, 5 e 6 del D.P.R. 207/2010, a salvaguardia della adempienza contributiva e retributiva.

Articolo 12 - Corrispettivi

I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Azienda Sanitaria in forza delle singole Richieste di Consegna sono calcolati sulla base dei prezzi unitari netti riferiti all'offerta.

I corrispettivi contrattuali sono comprensivi della fornitura dei singoli prodotti e dell'effettuazione di servizi connessi descritti nella presente Convenzione e negli Allegati di gara.

Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Amministrazioni Contraenti.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

Il CRAS non può in nessun caso essere ritenuto responsabile dei pagamenti delle singole Aziende Sanitarie.

Articolo 13 – Determinazione del prezzo di fornitura

Durante il periodo di validità contrattuale lo sconto offerto per prodotto dovrà essere mantenuto fisso ed invariabile .

Qualora in corso di contratto, si verificano diminuzioni o aumenti del prezzo al pubblico, ciascuna Azienda Sanitaria provvederà a diminuire o aumentare automaticamente i prezzi, tenuto conto della percentuale di sconto esitata in gara.

Articolo 14 - Fatturazione e pagamenti

Il pagamento dei corrispettivi contrattuali è effettuato dalle singole Aziende Sanitarie in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.

Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento alla presente Convenzione e all'Ordinativo di Fornitura, al CIG e alla Richiesta di Consegna e deve essere intestata e spedita alle singole Aziende Sanitarie di competenza, che provvederanno secondo le proprie procedure operative alla liquidazione delle fatture e ai relativi pagamenti. In nessun caso il CRAS potrà essere considerato responsabile per i ritardati o i mancati pagamenti delle fatture.

I pagamenti saranno effettuati a termini di legge.

L'importo delle predette fatture è bonificato sul conto dedicato alle commesse pubbliche che verrà comunicato dalle Aziende sanitarie..

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione si possono risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r, rispettivamente da parte delle Aziende Sanitarie e/o dal CRAS.

Il fornitore si rende disponibile a utilizzare, su richiesta dell'Azienda Sanitaria il meccanismo della fatturazione elettronica.

Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

L'Azienda Sanitaria, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 c.c.).

E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti della singola Azienda Sanitaria a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nel rispetto dell'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Azienda Sanitaria di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Azienda Sanitaria contraente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 23 del presente documento.

Articolo 15 – Risoluzione della convenzione

Il CRAS, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'ordinamento, può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, la Convenzione nei seguenti casi:

- accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
- qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva" ;
- nei casi di cessione del contratto o subappalto non autorizzati";
- nel caso in cui almeno 3 (tre) Aziende Sanitarie abbiano risolto il proprio Ordinativo di Fornitura;
- qualora disposizioni legislative regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
- qualora a livello nazionale o regionale vengano assunte determinazioni differenti da quelle sottese alla predisposizione della presente fornitura;
- immissione in commercio di farmaci generici;
- qualora siano stati immessi in commercio Medicinali equivalenti che presentano prezzi concorrenziali e più vantaggiosi;
- qualora siano stati immessi in commercio nuovi prodotti che annullano situazioni di esclusività;
- cessazione di produzione,

La risoluzione della Convenzione comporta la risoluzione del singolo Ordinativo di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura residui in favore delle Aziende Sanitarie.

Articolo 16 – Penalità relativi agli ordinativi di fornitura e alle richieste di consegna

L'Azienda sanitaria applicherà le penalità in caso di:

- Ritardi nell'esecuzione del contratto o esecuzione non conforme alle modalità indicate nel contratto;
- Ritardo nella sostituzione di prodotti risultati non conformi in fase di esecuzione del contratto o della consegna.

Nel caso di ritardo nella consegna dei prodotti, intendendosi per ritardo l'ipotesi in cui il fornitore non provveda alla consegna nel giorno pattuito, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale pari al 2% del valore dell'ordine emesso, al netto di IVA, con un minimo di € 100,00. Nel caso in cui l'ordine sia stato solo parzialmente evaso, la penale sarà calcolata sulla quota parte dei quantitativi in ritardo.

Nel caso di consegna di prodotti di qualità difforme da quella commissionata o ancora di imballi di cui venga contestata l'integrità con relativa richiesta di sostituzione, il Fornitore sarà tenuto alla sostituzione entro 2 (due) giorni lavorativi dalla richiesta. Nel caso di ritardo nella consegna dei prodotti, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale pari al 2% del valore della merce contestata, fatta salva la facoltà della risoluzione contrattuale trascorsi 30 giorni dalla scadenza del termine di consegna.

E' fatta salva la facoltà per l'Azienda Sanitaria ordinante di non attendere l'esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustificano ponendo a carico del fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico dell'aggiudicatario.

L'ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti dell'impresa derivanti dalla fornitura regolata dal presente Capitolato, ovvero, qualora non fossero sufficienti, sui crediti dipendenti da altri contratti che l'impresa ha in corso con la singola Azienda Sanitaria, a fronte dell'obbligo di emissione di apposita nota di accredito ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al precedente art. 4.

La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

Articolo 17- Risoluzione degli ordinativi di fornitura e delle richieste di consegna

Ciascuna Azienda Sanitaria, per le attività contrattuali di esclusiva competenza (indicate all'art. 2 del disciplinare di gara), in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà

assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto, per la quota di fornitura relativa alla singola Azienda procedente (art. 1454 C.C.).

Ciascuna Azienda Sanitaria, potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto, per la propria quota di fornitura nei seguenti casi:

- di non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara
- di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- decorso il termine massimo di ritardo di 30 giorni dalla scadenza fissata per la consegna
- di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto;
- di mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità.

La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge in ogni singola Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all'impresa inadempiente. All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più da ogni singola Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all'impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione del contratto.

Articolo 18- Recesso dall'ordinativo di fornitura (contratto) da parte delle aziende sanitarie

E' facoltà della singola Azienda Sanitaria di recedere, in tutto o in parte, ed in qualsiasi momento, dal contratto (ordinativo di fornitura) a seguito di mutamenti negli indirizzi terapeutici, ovvero nel caso di nuovi assetti organizzativi nella gestione degli approvvigionamenti di farmaci.

In particolare, ciascuna Azienda Sanitaria potrà, senza alcuna possibilità di rivalsa da parte del fornitore, modificare le quantità o recedere dal contratto qualora:

- qualora disposizioni legislative regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
- qualora a livello nazionale o regionale vengano assunte determinazioni differenti da quelle sottese alla predisposizione della presente fornitura;
- immissione in commercio di farmaci generici;
- qualora siano stati immessi in commercio Medicinali equivalenti che presentano prezzi concorrenziali e più vantaggiosi;
- qualora siano stati immessi in commercio nuovi prodotti che annullano situazioni di esclusività;
- cessazione di produzione,

Nei casi di recesso di cui sopra, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione contraente dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e alle condizioni previste nel presente Capitolato d'Oneri, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore

compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

L'Azienda sanitaria potrà, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - dal contratto di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r., o via P.E.C.

Articolo. 19 - Contratto e spese

Tutte le spese, relative alla convenzione e/o ai singoli ordinativi di fornitura, compresi di bollo e registrazione, saranno a carico della ditta aggiudicataria. La sola IVA sarà a carico delle singole Aziende Sanitarie.

In caso di particolare urgenza, l'Azienda Sanitaria può disporre, prima della stipulazione del contratto, l'anticipata esecuzione dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006. Resta inteso che l'esecuzione anticipata non potrà eccedere i limiti di un quinto dell'importo contrattuale.

Articolo 20 Cessione della convenzione, del contratto e Subappalto

E' vietata la cessione della convenzione e dei singoli ordinativi di fornitura, fatto salvo quanto indicato all'art. 116 del D. Lgs 163/06.

Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all'art. 118 del D. Lgs. 163/06.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti delle Aziende Sanitarie. La ditta concorrente dovrà specificare in sede di offerta la parte della fornitura che intende eventualmente subappaltare. L'appaltatore deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate. L'Azienda Sanitaria non corrisponderà direttamente ai subappaltatori l'importo della fornitura dagli stessi eseguita. Con il deposito del contratto di subappalto, l'appaltatore deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dall'Avviso di gara (iscrizione nel Registro delle Imprese con dicitura antimafia, certificato o dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 38, D. Lgs. n. 163/2006). E' fatto divieto all'appaltatore di subappaltare in tutto o in parte le forniture senza il preventivo consenso del CRAS, pena l'immediata risoluzione del contratto con l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il riconoscimento di ogni conseguente maggior danno.

Articolo 21 - Controlli Qualitativi/Quantitativi

La presa in consegna da parte del Committente dei beni forniti dall'appaltatore non comporta l'accettazione definitiva delle forniture stesse.

La merce non conforme e/o consegnata in eccesso potrà essere respinta senza alcuna formalità.

Agli effetti dei requisiti qualitativi della merce resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al momento della consegna, non impegnerà al momento dell'accettazione l'Amministrazione dell'Azienda Sanitaria, che si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa in sede di effettivo utilizzo della merce consegnata.

I prodotti che presenteranno difetti o discordanze verranno tenuti a disposizione del fornitore e restituiti, anche se tolti dal loro imballaggio originale.

In ogni momento, a cura dei Servizi dell'Azienda Sanitaria, potrà essere verificata la corrispondenza delle caratteristiche tecniche dei prodotti consegnati, con le specifiche tecniche dichiarate dalla Ditta.

Anche gli imballaggi che, a giudizio del personale dell'Azienda Sanitaria, presentassero difetti saranno rifiutati e il fornitore dovrà provvedere, nei termini indicati dalla richiesta, alla loro sostituzione.

L'Amministrazione contraente metterà a disposizione, per il ritiro, la merce in eccedenza e ne garantirà il deposito per complessivi 7 (sette) giorni lavorativi. Qualora il Fornitore non provveda al ritiro della merce in eccedenza, dopo 30 (trenta) giorni dalla medesima segnalazione l'Amministrazione contraente potrà procedere allo smaltimento dei prodotti a spese del Fornitore, dandone ulteriore preventiva comunicazione scritta a mezzo telefax.

Il fornitore dovrà, a suo rischio e spese, provvedere al ritiro dei prodotti in eccedenza e non accettati, concordando con la singola Azienda Sanitaria le modalità del ritiro. Il fornitore non potrà pretendere alcun risarcimento o indennizzo per il deterioramento che la stessa potrebbe subire durante il deposito, oltre i 7 (sette) giorni lavorativi di deposito garantiti.

Articolo 22 – Trattamento dei dati, consenso al trattamento

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 30/6/2003, n. 196 in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione della presente convenzione circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali.

Le Aziende Sanitarie ed eventualmente il CRAS, per quanto di competenza, eseguono i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del contratto e dei singoli ordinativi di fornitura, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Aziende Sanitarie contraenti. In ogni caso le Aziende Sanitarie contraenti aderendo alla convenzione con l'emissione dell'ordinativo di fornitura o con altre modalità, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione della contratto e dei singoli ordinativi di fornitura, in particolare, per quanto riguarda il monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e/o telematica dal fornitore alle Aziende Sanitarie contraenti nel rispetto delle disposizioni di cui al D. LGS. 30/06/2003, n. 196 e delle altre normative in vigore.

I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Con la sottoscrizione della presente convenzione, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dalla medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal D. Lgs. 30/6/2003, n. 196.

Articolo 23 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nella presente Convenzione, si conviene che, in ogni caso, ciascuna Azienda Sanitaria, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma

9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il Contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. e del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187.

Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. A tal fine, l'Azienda Sanitaria contraente verificherà il corretto adempimento del suddetto obbligo.

Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione alla Azienda Sanitaria contraente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stessa Azienda Sanitaria.

Il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

Articolo 24 – Protocollo di legalità

All'affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 09.01.2012 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta Regionale: (<http://www.regione.veneto.it/Ambiente+e+Territorio/Lavori+Pubblici/Osservatorio>).

L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 09.01.2012 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

L'Azienda Sanitaria risolverà immediatamente e automaticamente il contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo di legalità", una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate alla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive

di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche in una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

L'Azienda Sanitaria si riserva di valutare le cc.dd. "informazioni supplementari atipiche" – di cui all'art. 1 septies del Decreto Legge 6 settembre 1982, n. 629 (Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa), convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'art. 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998.

Ai sensi dell'art.1 del "protocollo di legalità" l'Azienda sanitaria non autorizzerà subappalti a favore di imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatari.

Articolo 25 – Foro competente

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il fornitore e il CRAS sarà competente esclusivamente il Foro di Venezia.

In caso di materie attribuite alle singole Aziende Sanitarie, sarà competente esclusivamente il Foro territorialmente competente ove ha sede legale la singola Azienda Sanitaria interessata.

Articolo 26 – Clausola finale

Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si fa riferimento alle norme vigenti in materia di pubbliche forniture, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

L'impresa dichiara di aver esaminato tutte le clausole contenute nel presente Capitolato di fornitura e di averne compreso la portata e gli effetti.

DATA _____

PER ACCETTAZIONE: IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(indicare generalità, qualifica e firma)

Dichiara, inoltre, di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le seguenti clausole:

Art. 3 - Oggetto della Convenzione

Art. 6 - Durata della convenzione

Art. 15 – Risoluzione della convenzione

Art. 18 - Recesso dall'ordinativo di fornitura (contratto) da parte delle aziende sanitarie

Art. 24 - Protocollo di legalità

DATA _____

PER ACCETTAZIONE: IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(indicare generalità, qualifica e firma)

Padova, li / / Il Coordinamento Regionale Acquisti in Sanità	IL FORNITORE
_____	_____

Allegato allo schema di convenzione

ORDINATIVO DI FORNITURA

Protocollo	
Data ordine	

Spett.le...

Fornitore Aggiudicatario

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI MEZZI DI CONTRASTO IN FABBISOGNO ALLE AZIENDE SANITARIE E ALL'IRCCS IOV DELLA REGIONE DEL VENETO

Il sottoscritto _____, Cod. Fiscale _____, in qualità di _____ per (la Pubblica Amministrazione) _____, codice fiscale o P.IVA (dell'Amm.ne) _____ con sede in _____, _____, telefono _____, fax _____, e-mail _____

- vista la “Convenzione per la Fornitura di mezzi di contrasto in fabbisogno alle Aziende Sanitarie e all'IRCCS IOV della Regione del Veneto” attivata il XX/XX/XXXX dal Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità (CRAS) con _____;
- considerati i termini, le modalità e le condizioni tutte stabilite nella Convenzione.

DICHIARA

- di aderire alla Convenzione e a tutte le condizioni normative ed economiche ivi previste;
- di nominare Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.) il dott. _____, Dirigente _____;
- che il Codice Identificativo Gara (CIG derivato) è _____;
- che procederà al pagamento delle Fatture tramite:
 - ☐ Bonifico Bancario
 - ☐ Bonifico Postale

per le quantità e le tipologie di Prodotti così come da Elenco Prodotti allegato (formato .xls), ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata nonché delle disposizioni tutte di cui alla predetta Convenzione.

Le richieste di consegna specifiche saranno emesse ai sensi della convenzione nel corso della validità del presente ordinativo.

La durata del presente ordinativo è pari

- ☐ Anni uno
☐ Anni due
☐ Per tutta la durata della convenzione

Le fatture relative al presente Ordinario di Fornitura dovranno essere intestate a:

_____,
_____,

ed inviate a

_____,
_____,

Per eventuali comunicazioni contattare:

Direttore dell'esecuzione del contratto

Tel.: _____,

Fax: _____,

e-mail: _____,

Riferimento tecnico dell'Amministrazione

Tel.: _____,

Fax: _____,

e-mail: _____,

NOTE:

_____, li, _____

per l'Amministrazione Contraente

Allegati :

1. Ordinatorio di Fornitura – Elenco prodotti